

REGOLAMENTO

DEI DIRITTI, DEI DOVERI E DELLE MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

(Integrazioni e modifiche al presente regolamento in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in tema di salute e sicurezza nelle scuole per il COVID-19)

Art. 1 (Diritti degli studenti¹)

1. Lo studente ha diritto:

- a) ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno, che tenga conto delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un percorso formativo centrato sullo studente e sui suoi bisogni sia in ambito culturale che educativo; ad una formazione che sia aperta alla pluralità delle idee;
- b) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentire la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- c) ad una valutazione chiara, motivata, trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autovalutazione che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento;
- d) alla salubrità ed alla sicurezza degli ambienti scolastici, che debbono essere adeguati per tutti gli studenti;
- e) ad essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte;
- f) alla tutela della riservatezza, nel rispetto della normativa vigente;
- g) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
- h) di assemblea, di riunione e di associazione, nei termini previsti dalla normativa generale in materia e dallo Statuto;
- i) gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della loro lingua e cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.

2. La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- b) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 2 (Doveri degli studenti²)

1. Premesso che gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente e sereno l'ambiente scolastico, essi sono tenuti:

- a. a frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, le attività didattiche e le iniziative formative organizzate dalla scuola, dagli insegnanti, dai rappresentanti di classe e d'Istituto degli studenti³.
- b. a portare quotidianamente il materiale scolastico;
- c. ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter usufruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- d. ad uscire dall'aula durante gli intervalli;
- e. ad adottare un abbigliamento adeguato **in relazione alle finalità educative e formative della frequentazione scolastica**;
- f. a non consumare cibi o bevande in classe, salvo autorizzazione .
- g. a giustificare le assenze e i ritardi nei termini e secondo le modalità stabiliti;

¹ Fatti salvi tutti gli ulteriori diritti previsti dalla normativa vigente

² Il rispetto dei doveri da parte di ciascuno è condizione indispensabile affinché il diritto allo studio di ogni persona iscritta alla nostra scuola possa essere pienamente e quotidianamente esercitato

³ Si ricorda in proposito che è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni

- h. a non falsificare la firma di genitori, dirigente, personale scolastico ed insegnanti in ordine a comunicazioni tra Scuola e famiglie;
- i. ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza e tutela della salute in tutte le attività dell'istituzione, siano esse all'interno o all'esterno della scuola;
- j. a rispettare le disposizioni previste per la raccolta differenziata dei rifiuti, tenendo in ordine e pulito anche il proprio banco e le attrezzature utilizzate, concorrendo alla pulizia di tutto l'ambiente scolastico;
- k. a non allontanarsi dall'istituto senza il permesso di uscita; il divieto di uscire senza permesso si riferisce anche alle ore in cui lo studente non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica;
- l. ad avere nei confronti dei compagni e di tutte le altre persone che frequentano la scuola un comportamento ed un linguaggio sempre educati e rispettosi, che vanno mantenuti anche in tutte le attività didattiche extrascolastiche (come ad esempio viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, stage, scambi linguistici od altro);
- m. a non fumare all'interno dell'edificio scolastico, nelle zone esterne ed in ogni altro locale nel quale gli studenti si trovino per ragioni didattiche (il divieto si intende anche per le sigarette elettroniche);
- n. a non disturbare le lezioni;
- o. utilizzare le strutture, i macchinari e i sussidi didattici secondo le istruzioni ricevute ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola⁴;
- p. a non adottare mai e in nessuna occasione linguaggi e/o comportamenti di violenza fisica o psicologica, di offesa, sopruso, sopraffazione, umiliazione; a non provocare mai intenzionalmente sofferenza o emarginazione.

Art. 2 bis

Doveri degli studenti durante l'emergenza COVID-19

1. Il presente Regolamento viene integrato e modificato in forza delle disposizioni anti COVID-19, con particolare riferimento alle disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n.5 marzo 2020, n. 13; del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74 Linee guida del 26/06/2020- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 e successive modifiche.
2. In base alle disposizioni indicate dalla normativa vigente e per l'osservanza delle norme prescrittive in materia sanitaria, gli studenti sono tenuti;
 - a) a rispettare tutte le disposizioni organizzative interne in vigore nel corso dell'anno scolastico;
 - b) a rispettare la segnaletica in occasione di entrata e uscita dall'edificio scolastico, negli eventuali spostamenti e nell'intervallo tra le lezioni;
 - c) a rimanere nel posto assegnato sia in aula che nei laboratori e non cambiarlo senza una precisa disposizione da parte del coordinatore del Consiglio di classe, della Dirigenza o dell'insegnante dell'ora di lezione;
 - d) a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro ogni volta che non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza maggiore;
 - e) a indossare sempre e correttamente la mascherina sia all'interno che nei cortili della Scuola;
 - f) a lavarsi le mani frequentemente e igienizzarle servendosi degli appositi dispenser predisposti in ogni aula e laboratorio;
 - g) a non presentarsi a scuola, in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5;
 - h) a comunicare tempestivamente alla scuola malattie da Covid-19 esistenti in famiglia e tra le frequentazioni abituali;

⁴ Fatta salva l'eventuale responsabilità civile per i danni provocati

- i) a non scambiarsi fra studenti telefoni cellulari, libri di testo, materiale scolastico in generale;
- j) a non scambiarsi bottigliette o cibo;
- k) a rispettare tutte le disposizioni normative e amministrative finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

3. Qualora le lezioni dovessero svolgersi a distanza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, gli studenti sono tenuti:

- a) a non diffondere né divulgare o registrare o fotografare contenuti e video lezioni per altri usi, attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei docenti e alle normative vigenti;
- b) a non scambiarsi link con altri studenti o persone estranee al gruppo classe;
- c) ad azionare la fotocamera e l'audio nelle interrogazioni e tutte le volte in cui viene richiesto dal docente, salvo che problemi tecnici impediscano una ottimale connessione durante la DAD.
- d) a indossare un abbigliamento adeguato al contesto e seguire le lezioni a distanza possibilmente dalla propria abitazione,

4. E' sempre fatto salvo in capo alla scuola l'obbligo di segnalazione e denuncia alle Autorità competenti delle condotte realizzate in violazione delle regole anti-Covid-19, anche diverse o non rientranti o non previste nei punti 2 e 3 del presente articolo, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e penali degli autori.

Art. 3 (Cellulari ed altre apparecchiature)

- 1 Durante le lezioni ed in tutte le altre attività didattiche è vietato tenere acceso il telefono cellulare, ed ogni altra apparecchiatura idonea a registrare e/o fotografare e/o filmare.
- 2 E' fatto salvo il diritto degli studenti con bisogni educativi speciali di impiegare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.
- 3 In presenza di serie ragioni - valutate caso per caso - l'insegnante può autorizzare lo studente a tenere acceso il telefono cellulare ed anche, eventualmente, a farne uso.
- 4 L'insegnante può, eventualmente ed a sua discrezione, prevedere l'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 1 per ragioni didattiche, definendone quindi la tempistica e le modalità.
- 5 Salva l'applicazione della relativa sanzione, in caso di utilizzo del telefono cellulare o di altra apparecchiatura non autorizzata, l'alunno è tenuto a consegnare immediatamente l'apparecchio spento all'insegnante, affinché questi lo possa depositare nell'ufficio all'uopo deputato per il ritiro temporaneo fino al termine delle lezioni, quando l'alunno dovrà provvedere personalmente alla richiesta di riconsegna.
- 6 In caso di ripetute violazioni al divieto contenuto nel presente articolo, in accordo con la famiglia, con gli eventuali responsabili legali, e con l'alunno, ove maggiorenne, è possibile concordare un periodo di deposito dell'apparecchiatura di cui al primo comma presso la scuola, per una durata massima di 3 giorni lavorativi; dell'accordo di deposito è redatto un verbale.

Art. 4 (Conseguenze per la violazione dei doveri. Determinazioni disciplinari⁵)

- 1 Lo studente che contravviene ai doveri scolastici previsti dal presente regolamento incorre nelle seguenti conseguenze:

Colloquio verbale con l'insegnante di riferimento e/o con il coordinatore di classe per il mancato rispetto dei doveri di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 teso a responsabilizzare il ragazzo sulle opportunità di crescita culturale, educativa e di vita che lo studente si sta precludendo con il suo comportamento. Laddove a seguito del colloquio lo studente prosegua nel mancato adempimento, i genitori o altre persone responsabili della crescita psico-fisica dello studente saranno coinvolti dal coordinatore di classe per individuare le cause del comportamento, esporre le possibili conseguenze ed individuare per i rimedi opportuni per stimolare lo spontaneo adeguamento. In tale ultimo caso il coordinatore di classe redigerà una nota dei dialoghi intervenuti per la valutazione da parte del consiglio di classe al fine di meglio

⁵ E' fatta salva l'eventuale responsabilità civile, penale e amministrativa conseguente ai comportamenti tenuti

orientare l'azione della scuola, in ausilio con i responsabili della famiglia, per il recupero dello studente alle sue opportunità.

Richiamo verbale da parte dell'insegnante e/o dal coordinatore di classe in caso di mancato rispetto dei doveri di cui ai punti d), e) f), g) h) i), j), k), l), m), n) dell'art. 2, eventualmente informato del comportamento dagli studenti, dagli altri insegnanti o dagli operatori scolastici.

Comunicazione scritta alla famiglia da parte dell'insegnante circa il mancato rispetto dei doveri di cui ai punti d), e) f), g) h) i), j), k), l), m), n) dell'art. 2,

In caso di prosecuzione del comportamento il coordinatore di classe, su proposta vincolante del consiglio di classe nella sola componente docenti, predisporrà una **relazione scritta** di quanto accaduto, all'attenzione del dirigente, nel quale espone i fatti, riferisce in ordine alle indicazioni date allo studente per agevolare la comprensione degli effetti per sé stesso e per la comunità scolastica della sua condotta, delle risposte ottenute e di quanto accaduto in seguito. Tale relazione potrà essere la base per le determinazioni del consiglio di classe e del dirigente ai sensi dei punti successivi.

Richiamo motivato scritto del Dirigente scolastico che potrà essere adottato sia nei casi di segnalazione del coordinatore di classe di cui al punto b) precedente, sia nei casi del mancato rispetto dei doveri di cui ai punti o) e p) dell'art. 2. Il richiamo scritto dovrà evidenziare e rendere consapevole l'alunno delle conseguenze negative delle condotte segnalate per le attività didattiche e formative in genere messe in campo dalla scuola, dei pericoli per la salute e l'incolumità della comunità scolastica, dei costi economici per la scuola e, in definitiva, per la collettività, di quel comportamento, della inaccettabilità della condotta per una comunità che si ispira alla lealtà verso i partecipanti della collettività scolastica.

Esclusione da viaggi di istruzione e visite guidate: determinazione assunta dal parte del consiglio di classe, nella sola componente docente, a seguito della segnalazione del coordinatore di classe di cui al punto b) precedente del presente articolo o su segnalazione scritta di uno dei docenti accompagnatori, laddove il comportamento posto in essere dallo studente sia tale da mettere seriamente in pericolo il raggiungimento degli obiettivi che ci si propone con la realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Tale determinazione può applicarsi anche congiuntamente al richiamo di cui al punto c) ed all'attività di cui al punto e) seguente.

Svolgimento attività socialmente utile, definita sia in termini di contenuti che di durata dal dirigente, sentito il consiglio di classe, nella sola componente docente, a seguito della segnalazione scritta del coordinatore di classe di cui al punto b) o su segnalazione scritta del consiglio di classe nella sola componente docenti. Detta attività può essere effettuata al di fuori dell'orario delle lezioni e non può superare il periodo di 3 mesi e sarà prevalentemente orientata ad eliminare le conseguenze negative sulla comunità scolastica della propria condotta ed a rendere consapevole dell'esigenza di ripagare l'istituzione con un impegno risocializzante da parte dello studente. Tale determinazione può applicarsi anche congiuntamente al richiamo di cui al punto c) ed alla determinazione di cui al punto d) precedente.

Sospensione da 1 a 15 giorni della frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta da parte del dirigente anche su segnalazione del consiglio di classe, nella sola componente docente e, comunque, sentito quest'ultimo, laddove, a seguito del richiamo scritto di cui al punto c), la violazione dei doveri sia proseguita e la stessa non consente agli altri studenti, agli insegnanti ed agli operatori di svolgere con efficacia ed in sicurezza il loro compito a beneficio della comunità scolastica.

Sospensione oltre i 15 giorni della frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta dal Consiglio dell'istituzione, su proposta del dirigente e sentito il consiglio di classe nella sola componente docente, laddove a seguito del richiamo scritto di cui al punto c), la violazione dei doveri sia proseguita e la stessa non consente agli altri studenti, agli insegnanti ed agli operatori di svolgere con efficacia ed in sicurezza il loro compito a beneficio della comunità scolastica.

- 2 Il dirigente, nel caso di cui al punto f), o il Consiglio dell'istituzione, nel caso di cui al punto g), sentito il consiglio di classe, stabiliscono di volta in volta dove va trascorso il periodo di sospensione (a casa propria, nella biblioteca della scuola o presso altra istituzione convenzionata

con la scuola), nella prospettiva far crescere nello studente la consapevolezza degli effetti negativi della sua condotta per sé e per gli altri ed accrescere la propria responsabilità verso la comunità scolastica.

- 3 Tutte le determinazioni assunte ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo dovranno tendere alla responsabilizzazione personale dell'alunno.
- 5 Le determinazioni assunte ai sensi del paragrafo 1 sotto la lettera c), d), e), f) e g) concorrono, su valutazione del consiglio di classe, alla determinazione del voto sulla capacità relazionale.
- 5 Le determinazioni assunte ai sensi del paragrafo 1 sotto la lettera c), d), e), f) e g) vanno sempre annotate sul registro elettronico con la relativa motivazione. Tale annotazione vale anche quale comunicazione alla famiglia.
- 6 Per le determinazioni del paragrafo 1 sotto la lettera c), d), e), f) e g), il Dirigente scolastico provvederà a darne comunicazione anche scritta alla famiglia.

Art.4 bis

In relazione ai diversi comportamenti adottati in violazione dei doveri correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Disposizioni disciplinari

Per la violazione dei doveri scolastici previsti nell'art.2 bis del presente Regolamento, sono previste le determinazioni disciplinari di cui alla seguente tabella.

La loro determinazione ed irrogazione terrà conto dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento, della gravità del comportamento e delle conseguenze in capo alla comunità scolastica e sociale. Nel caso di contestazione di una mancanza disciplinare ad uno studente già in precedenza sanzionato, anche in diversa violazione, è possibile applicare la sanzione di grado superiore rispetto a quella applicabile per il comportamento tenuto.

MANCANZA DISCIPLINARE	Determinazioni disciplinari
Violazione dell'art. 2 bis comma 2 lett. a) k)	<p>colloquio verbale con l'insegnante di riferimento e/o con il coordinatore di classe, con avviso scritto ai genitori;</p> <p>richiamo verbale da parte dell'insegnante e/o dal Coordinatore di classe, con avviso scritto ai genitori.</p> <p>richiamo scritto del Dirigente scolastico, con avviso scritto ai genitori.</p> <p>esclusione da viaggi di istruzione e visite guidate: determinazione assunta dal parte del Consiglio di classe, nella sola componente docente, a seguito della segnalazione del coordinatore di classe, laddove il comportamento posto in essere dallo studente sia tale da mettere seriamente in pericolo il raggiungimento degli obiettivi che ci si propone con la realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Tale determinazione può applicarsi anche congiuntamente ad altre determinazioni disciplinari;</p> <p>sospensione da 1 a 15 giorni dalla frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta da parte del Dirigente anche su segnalazione del consiglio di classe, nella sola componente docente e, comunque, sentito quest'ultimo;</p> <p>sospensione oltre i 15 giorni dalla frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta dal Consiglio dell'istituzione, su proposta del dirigente e sentito il consiglio di classe nella sola componente docente.</p>

--	--

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE
<p>Violazione dell'art. 2 bis comma 2 lett. b), c), d), e), f)i)j) e art. 2 bis comma 3 lett. a), b) e c)</p>	<p>colloquio verbale con l'insegnante di riferimento e/o con il coordinatore di classe, con avviso scritto ai genitori;</p> <p>richiamo verbale da parte dell'insegnante e/o dal Coordinatore di classe, con avviso scritto ai genitori.</p> <p>richiamo scritto del Dirigente scolastico, con avviso scritto ai genitori.</p> <p>esclusione da viaggi di istruzione e visite guidate: determinazione assunta dal parte del Consiglio di classe, nella sola componente docente, a seguito della segnalazione del coordinatore di classe, laddove il comportamento posto in essere dallo studente sia tale da mettere seriamente in pericolo il raggiungimento degli obiettivi che ci si propone con la realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Tale determinazione può applicarsi anche congiuntamente ad altre determinazioni disciplinari;</p> <p>sospensione da 1 a 15 giorni dalla frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta da parte del Dirigente anche su segnalazione del consiglio di classe, nella sola componente docente e, comunque, sentito quest'ultimo.</p>

MANCANZA DISCIPLINARE	Determinazioni disciplinari
<p>Violazione e dell'art. 2 bis comma 2 lett.g), h)</p>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni dalla frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta da parte del Dirigente anche su segnalazione del consiglio di classe, nella sola componente docente e, comunque, sentito quest'ultimo;</p> <p>sospensione oltre i 15 giorni dalla frequentazione di tutte o alcune delle attività scolastiche, disposta dal Consiglio dell'istituzione, su proposta del dirigente e sentito il consiglio di classe nella sola componente docente;</p> <p>esclusione da viaggi di istruzione e visite guidate: determinazione assunta dal parte del Consiglio di classe, nella sola componente docente, a seguito della segnalazione del coordinatore di classe, laddove il comportamento posto in essere dallo studente sia tale da mettere seriamente in pericolo il raggiungimento degli obiettivi che ci si propone con la realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Tale</p>

determinazione può applicarsi anche congiuntamente ad altre determinazioni disciplinari.

(Esclusione dalle attività scolastiche)

In caso di sospensione dalle ordinarie attività scolastiche ai sensi dell'art. 4, l'alunno è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle attività svolte, anche attraverso strumenti informatici di cui la scuola è in possesso.

Art. 6 (Principi generali e criteri per la determinazione della sanzione⁶)

- 1 La responsabilità disciplinare per la violazione dei doveri è personale.
- 2 I provvedimenti disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto di merito.
- 3 Sono principi generali della responsabilità disciplinare:
 - a. tener conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato il fatto;
 - b. ispirarsi al principio della responsabilizzazione personale;
 - c. vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni;
 - d. la loro entità deve essere commisurata alla gravità del comportamento;
 - e. la determinazione disciplinare deve avere sempre anche l'intento educativo di fare comprendere all'alunno le motivazioni che ne determinano l'irrogazione ed essere finalizzata, ove possibile, anche alla riparazione del danno.

Art. 7 (Conversione della sanzione disciplinare)

1. L'alunno può chiedere che non sia eseguita la determinazione disciplinare assunta nei suoi confronti, chiedendo di poter svolgere una qualsiasi attività alternativa, a beneficio della propria classe o della comunità scolastica, da intendersi quale percorso di maturazione e riabilitazione.
2. La richiesta va presentata anche a voce al soggetto che ha disposto la determinazione disciplinare entro due giorni dalla contestazione.
3. Il soggetto che ha disposto la determinazione disciplinare, previo colloquio con lo studente interessato, stabilisce l'attività da svolgere ed i relativi tempi, dandone comunicazione all'interessato, che, se ne accetta il contenuto anche con il consenso della famiglia, si impegnerà per iscritto ad adempiere a quanto richiesto. L'esito dell'esecuzione è verificato dal dirigente, coadiuvato dal coordinatore di classe, con valutazione finale da annotarsi sul registro elettronico adottata dal soggetto che ha emesso la determinazione disciplinare.
4. In caso di esito positivo dell'attività di cui al paragrafo 3, valutato dal soggetto che ha emesso la determinazione disciplinare, in sede di scrutinio il consiglio di classe non dovrà tener conto della determinazione disciplinare ai fini del del voto sulla capacità relazionale.
5. La mancata esecuzione dell'attività proposta comporta l'applicazione della determinazione prevista per la mancanza disciplinare.
6. Nei casi più gravi il consiglio di classe può, in coordinamento con la famiglia o con i soggetti responsabili dello studente e, ove necessario con i servizi sociali o con l'autorità giudiziaria, promuovere un percorso rieducativo attraverso un'attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
7. Il Consiglio dell'istituzione ed il Collegio dei docenti possono determinare annualmente gli ambiti cui va preferibilmente indirizzata l'attività per la conversione delle determinazioni disciplinari.
8. Le attività per la conversione delle determinazioni disciplinari sono anche finalizzate a favorire una migliore comprensione dei fondamenti posti alla base della regola violata.

Art. 8 (Equo contraddittorio del procedimento disciplinare)

⁶ Si richiamano i principi generali contenuti nell'articolo 28 dello Statuto

1. Per le determinazioni disciplinari indicate sotto la lettera c), d), e), f) e g) dell'articolo 4, il soggetto competente ad adottarla dovrà provvedere, prima di assumere ogni decisione, a quanto segue:
 - a) Comunicare la contestazione per iscritto in forma chiara e precisa, indicando la concreta condotta tenuta. La comunicazione sarà data anche alla famiglia.
 - b) Mettere a disposizione dello studente e della famiglia tutta la documentazione raccolta sull'episodio contestato, comprese le relazioni, pareri e proposte intervenute.
 - c) Lo studente ha 5 giorni di tempo per consentirgli di indicare per iscritto la propria spiegazione, giustificazione, ammissione e/o per poter essere sentito su richiesta. In tale ultimo caso, del colloquio verrà redatto un verbale e lo studente potrà farsi assistere da un familiare.

Art. 9 (Assenze)

- 1 Tutte le assenze devono essere giustificate tramite il Registro elettronico da parte dei legali rappresentanti per i minorenni; gli studenti maggiorenni possono in autonomia giustificare le assenze.
- 2 In caso di assenza per ragioni mediche, è possibile giustificare esibendo solo la relativa documentazione.
- 3 La giustificazione deve essere presente sul Registro elettronico il giorno del rientro a scuola; nel caso in cui lo studente si presenti a scuola senza la giustificazione, è ammesso in classe con riserva dall'insegnante dell'ora, che provvede a ricordare allo studente l'obbligo di giustificare l'assenza entro il giorno scolastico successivo, pena la sanzione di cui agli articoli 2 e 7 del presente regolamento.

Art. 10(Entrate in ritardo)

- 1 In forza delle norme anti covid-19 in caso di ritardo, anche non sporadico, lo studente è sempre ammesso in classe dall'insegnante dell'ora, previa giustificazione verbale;
2. In caso di eventi straordinari (come ad esempio nevicate o blocchi stradali), gli alunni sono ammessi in classe fin da subito, previa verifica dell'evento da parte della scuola.
3. Lo studente in ritardo è sempre ammesso in classe in occasione di verifiche scritte od orali;

Art. 11 (Uscite anticipate)

Sono ammesse uscite anticipate, a richiesta della famiglia o dei legali rappresentanti facendo richiesta scritta all'indirizzo PEC della scuola; i maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata accedendo con le proprie credenziali dal sito della scuola.

Art. 12 (Affissione di cartelli e avvisi)

Cartelli, avvisi e manifesti devono essere firmati e datati dal proponente, autorizzati dall'ufficio di Dirigenza ed affissi negli appositi spazi, per il tempo concordato.

Art. 13 (Laboratori e palestre)

Nei laboratori e nelle palestre gli studenti possono accedere solo se accompagnati dall'insegnante; nei suddetti locali non è consentito l'accesso durante l'intervallo.

È fatto obbligo agli utenti dei laboratori di lasciare inalterati i parametri di sistema, di operare solo nelle aree autorizzate e di segnalare ai tecnici eventuali guasti.

Nei locali di laboratorio e palestre è vietato assumere comportamenti che possano costituire pericolo per la propria persona e per gli altri; per operare sempre in condizioni di massima sicurezza, gli studenti devono attenersi rigorosamente alle norme proprie del laboratorio e della palestra.

Gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative per la sicurezza anti-Covid-19 e alle indicazioni organizzative stabilite dalla Dirigenza e dal proprio docente.

Art. 14 Diritto di riunione

1. Per motivi di sicurezza anti -Covid-19 e fino a nuove disposizioni normative del Governo e della Provincia autonoma di Trento, le riunioni in generale al momento non potranno svolgersi se non a distanza e previa autorizzazione da parte della dirigenza. È consentita l'assemblea di classe purché si svolga rispettando tutte le misure di sicurezza anti-Covid-19 in vigore, pertanto si dovrà

osservare il distanziamento di almeno 1 metro, per gli spostamenti indossare la mascherina e lavarsi le mani, la richiesta deve essere consegnata in forma scritta in Vicepresidenza 5 giorni prima della data.

2. Nel corso delle riunioni autorizzate è sempre possibile per la scuola verificare che gli incontri si svolgono secondo le prescrizioni sulla sicurezza e per contrastare il diffondersi del Covid-19, nei termini dichiarati e approvati.